



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 303
Stagione Sportiva 2012/2013

Si pubblica, in allegato, il Comunicato Ufficiale N. 6 della stagione sportiva 2012/2013 del collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Comunicato Ufficiale n. 6 stagione sportiva 2012/2013

Riunione del 22 giugno 2013

Si dà atto che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell'art. 4 comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A, pubblicato il 14 settembre 1981, riunitosi a Roma, presso la sede Federale, e così composto:

Presidente -

Avv. Tito Lucrezio MILELLA

Rappresentanti delle Società -

Dott.Ivano CORRADA
Dott.Cesare DOBICI
Dott.Mario ROSSINI
Dott.Roberto SANTANIELLO
Dott.Vincenzo TRAMONTANO

Rappresentanti degli Allenatori -

Sig.Angelo AGUS
Cav.Domenico CARRETTA
Sig.Mauro DALL'AGLIO
Sig.Sergio FINCATTI
Sig.Gianfranco RICCI
Sig.Sebastiano SCARFATO

Segretario -

Dott. Luigi NERI

pag. 2)

ha assunto le seguenti decisioni:

1)Recl.n.	143/89	Giovanni DI BARTOLA / ASD CIAPPAZZI	RESPINTO
2)Recl.n.	18/90	Francesco CHIAFFARATO/gs Giovinazzo C.a 5	RESPINTO
3)Recl.n.	88/12	Sergio LA CAVA / BATTIPAGLIESE C. asd	Respinto+rinvio a Procura
4)Recl.n.	52/23	Maurizio COPPOLA / ssd Calcio ZAGAROLO	ARCHIVIAZIONE
5)Recl.n.	55/23	Felice RUSSO / ACF TORINO	PARZ.ACCOLTO
6)Recl.n.	77/23	Joachim SPINA / asd SULMONA C. 1921	PARZ.ACCOLTO
7)Recl.n.	78/23	Giuseppe GIOVINAZZO / US PALMESE	ACCOLTO
8)Recl.n.	79/23	Alessandro RADOLLI / asd ism Gradisca	Parz.Accolto+rinvio a Procura
9)Recl.n.	80/23	Alessandro BERTONI / ACR MESSINA	CESS.MAT.CONTEND.
10)Recl.n.	81/23	Stefano FRANCIOSA / Calcio LECCO SpA	PARZ.ACCOLTO
11)Recl.n.	82/23	Lamberto FACCHINELLI / ACD ROMANO	ACCOLTO
12)Recl.n.	83/23	Sebastiano NERI / ACIREALE C. 1946 srl	INAMMISSIBILE
13)Recl.n.	84/23	Luigi CASTIELLO/asd Ginnastica Calcio SORA	ACCOLTO
14)Recl.n.	87/23	Francesco RUSCIANI/ac Arsenal TREBISACCE	PARZ.ACCOLTO
15)Recl.n.	89/23	Gianni SIMONETTI / POL. D.CALDARI	PARZ.ACCOLTO
16)Recl.n.	90/23	Marino LOMBARDO/usd Unione F.Monfalcone	ACCOLTO
17)Recl.n.	91/23	Claudio CECCHINI / asd Pelli SANTA CROCE	ACCOLTO
18)Recl.n.	93/23	Andrea PICCARRETA/asd Castiadas S.C.	Parz.Accolto+rinvio a Procura
19)Recl.n.	95/23	Manolo LIBERATI / asd CYNTHIA 1920	CESS.MAT.CONTEND.
20)Recl.n.	96/23	Gabriele LAZZERINI / gsd Rosignano Sei Rose	ACCOLTO
21)Recl.n.	97/23	Patric PANUCCI / ASD IMPERIA	ACCOLTO
22)Recl.n.	99/23	Maurizio CADDEO / Cus CAGLIARI ASD	INAMMISSIBILE
23)Recl.n.	100/23	Augusto RASORI / usd SEREGNO C. srl	ACCOLTO
24)Recl.n.	101/23	Angelo GALFANO / USD NOTO	ACCOLTO
25)Recl.n.	103/23	Mario SANNA / ASD SERRAMANNA C.	PARZ.ACCOLTO
26)Recl.n.	104/23	Daniele PASQUAZI / FC FIDENE srl ssd	INAMMISSIBILE

Roma,22 giugno 2013

IL PRESIDENTE

(Avv. Tito Lucrezio MILELLA)VERTENZA: all.
Giovanni DI BARTOLA / A.S.D CIAPPAZZI

(143/89)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 1° giugno 2009 l'allenatore dilettante signor Giovanni Di Bartola ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l'A.S.D. Ciappazzi nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di 1^ categoria Girone C del Comitato Regionale Sicilia. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 18 dicembre 2008, (di cui allega copia non sottoscritta dalla società) la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, un premio annuale di tesseramento di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) da pagarsi in quattro rate. Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Ciappazzi di corrispondergli la somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico accusando ricevuta esclusivamente di € 2.000,00 (duemila/00). Il signor Di Bartola richiede inoltre sulla cifra in argomento gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il presidente della l'A.S.D. Ciappazzi con lettera dell'11 giugno 2009 richiede copia dell'accordo economico prodotto dal ricorrente "non avendo mai firmato scrittura privata né delegato alcuna persona a farlo in propria sostituzione". Il Segretario del Collegio Arbitrale con raccomandata dell'8 luglio ricevuta dalla società il 13 luglio successivo trasmette il documento richiesto.

In data 15 luglio 2009 il presidente della l'A.S.D. Ciappazzi contro deduce confermando di non aver mai sottoscritto un accordo così oneroso (€ 3.500,00 per quattro mesi) ammettendo però che per due mesi di "lavoro ha pagato all'allenatore € 2.000,00 e che lo stesso si era dichiarato soddisfatto.

Con lettera del 18 luglio 2009 l'allenatore contro deduce a sua volta reiterando esclusivamente la richiesta e non entrando minimamente nel merito di quanto affermato dalla società sulla mancata sottoscrizione di un accordo.

In risposta alla richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale il Comitato Regionale Sicilia con fax del 28 settembre 2009 trasmette copia dei documenti in suo possesso e più precisamente copia:

- a) della richiesta di tesseramento datata 18/12/08 sottoscritta sia dalla società sia dall'allenatore e depositata dalla società il 19 dicembre 2008;
- b) dell'accordo sottoscritto dalla società e non dall'allenatore, senza alcuna data e privo di qualsiasi importo relativo al premio di tesseramento depositato dalla società il 19 dicembre 2008;
- c) della lettera del Comitato stesso con la quale aveva trasmesso la tessera al tecnico con decorrenza 03/02/09 non essendo stato possibile tesserare l'allenatore in data 19/12/08 per "mancato pagamento della quota";
- d) della lettera 24 febbraio 2009 del Presidente della società con la quale riassume un precedente allenatore (Salvatore Cambria) avendo esonerato il Giovanni Di Bartola;
- e) della lettera del 23 marzo 2009 dell'allenatore con la quale lo stesso deposita l'accordo economico identico a quello allegato al ricorso e cioè completo in ogni sua parte ma carente della sottoscrizione della società.

Il Collegio, considerata la particolare gravità di quanto asserito dalla società A.S.D. Ciappazzi e rilevato che:

- i due accordi depositati rispettivamente dalla società in data 19 dicembre 2008 e quello depositato dall'allenatore in data 23 marzo 2009 sono diversi oltre che nelle sottoscrizioni e nell'indicazione degli importi da corrispondere a titolo di premio di tesseramento anche nel contenuto e nella grafia di altre parti del documento; differenza che farebbe presupporre che ci siano state due diverse stesure dell'accordo.

- le firme apposte dal Presidente della società (sulle due controdeduzioni, sulla richiesta di tesseramento, sull'accordo depositato dalla società e sulla lettera di esonero e riassunzione di altro allenatore) sono tutte diverse.

in data 9 dicembre 2009, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

Con un plico del 27 marzo 2013 il Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio ha trasmesso alla segreteria di questo Collegio copia:

- a) del deferimento del Vice Procuratore Federale alla Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico FIGC dell'allenatore Giovanni Di Bartola affinché quest'ultimo risponda "della violazione dell'art. 1 C.G.S., per aver redatto ed utilizzato dinanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. il documento indicato quale "accordo economico" con la società A.S.D. CIAPPAZZI unilateralmente dallo stesso firmato e privo della sottoscrizione del legale rappresentante della stessa, violando così i principi di correttezza e probità";
- b) del Comunicato Ufficiale n. 2/C.T.D. 1 del Comitato Regionale Sicilia del 6 luglio 2010 relativo alla stagione sportiva 2010/2011 nel quale viene deliberata "la inibizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S. per mesi 6 (sei) da scontare nella prossima stagione 2010 – 2011" del presidente della A.S.D. Ciappazzi, sig. Giuseppe La Spada nonché l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) alla società A.S.D. Ciappazzi "a titolo di responsabilità diretta";
- c) del comunicato Ufficiale n. 092 del Settore Tecnico F.I.G.C. del 24 febbraio 2011 relativo alla stagione sportiva 2010/2011 in cui viene riportata, tra le altre, la decisione, assunta nella riunione del 24 febbraio 2011, dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di squalificare il sig. Giovanni Di Bartola fino al 24/04/2011 essendo risultato comprovato che l'allenatore "ha predisposto unilateralmente, per presentarlo al Collegio Arbitrale, l'accordo economico senza la sottoscrizione della società".

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato dai predetti organi giudicanti che hanno evidenziato l'anomalo comportamento della società A.S.D. Ciappazzi, ma in particolare lo scorretto modo di agire dell'allenatore sig. Giovanni Di Bartola non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Francesco CHIAFFARATO /G.S. GIOVINAZZO Calcio a 5

(18/90)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

Con ricorso del 21 luglio 2009 l'allenatore dilettante signor Francesco Chiaffarato ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per il G.S. Giovinazzo Calcio a 5 nella stagione sportiva 2008/2009 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Calcio a 5 – Serie A/2 – Girone B.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 17 settembre 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli, entro il 30 giugno 2009, un premio annuale di tesseramento di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla G.S. Giovinazzo Calcio a 5 di corrispondergli la somma di € 6.000,00 (seimila/00) quale saldo di quanto concordato nell'accordo economico oltre gli interessi di mora ed al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Con raccomandata del 5 ottobre 2009, ricevuta l'8 successivo, il Segretario del Collegio ha invitato la G.S. Giovinazzo Calcio a 5 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore le sue osservazioni alle eventuali argomentazioni della società.

Il Segretario del Collegio inoltre, con raccomandata del 13 novembre 2009, ha richiesto alla Divisione Calcio a 5 di confermare l'avvenuto deposito dell'accordo economico sottoscritto dalle parti ed in caso positivo, a trasmetterne copia al Collegio stesso. La Divisione Calcio a 5 ha risposto con lettera del 13 gennaio 2010 confermando il regolare deposito del documento e ne ha trasmesso la relativa copia.

La società G.S. Giovinazzo Calcio a 5, con lettera raccomandata del 14 ottobre 2009 precisa di aver provveduto all'integrale corresponsione al sig. Chiaffarato di quanto a lui dovuto relativamente all'accordo economico del 17 settembre 2008 ed al riguardo allega l'originale di una ricevuta per € 7.500,00 sottoscritta dall'allenatore in data 28 gennaio 2009 per l'attività svolta e da svolgere nella stagione sportiva 2008/2009.

Con raccomandata del 23 ottobre 2009 il signor Francesco Chiaffarato contesta integralmente quanto affermato dalla società ed al riguardo precisa che " la succitata ricevuta è stata visibilmente contraffatta, come si evince facilmente da un semplice confronto fra gli elementi esterni ed interni della stessa. Il sottoscritto riconosce che la firma apposta su tale ricevuta è la propria, ma sostiene senza alcun timore di smentita che tale documento di ricevuta, NELLA SUA VERSIONE ORIGINALE NON CONTRAFFATTA, si riferiva al pagamento di una somma percepita nella stagione sportiva 2006-2007, avendo il sottoscritto allenato la prima squadra della società in indirizzo anche nel corso di quella stagione sportiva".

A fronte delle predette affermazioni e considerata la gravità delle stesse il Collegio in data 20 novembre 2012 ha trasmesso, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l'accertamento di eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale con lettera del 17 aprile 2013, Prot. 6590/689 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla contraffazione di una ricevuta la cui sottoscrizione viene riconosciuta autentica dall'allenatore ma il documento sulla quale è stata apposta risulterebbe modificato.

Dall'esame della relazione in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato le audizioni sia dell'allenatore sig. Francesco Chiaffarato sia del Presidente della G.S. Giovinazzo Calcio a 5 sig. Antonio Carlucci.

A conclusione della predetta attività il collaboratore della Procura Federale ha redatto il predetto documento in cui, tra l'altro, precisa che non risulta credibile la contraffazione invocata dal Chiaffarato ed inoltre "risulta plausibile (per quanto l'ammontare porterebbe ad escluderlo) la versione sostenuta dal presidente CARLUCCI circa la forma di pagamento per contanti adottata per pagare le spettanze al Chiaffarato (confermata da entrambi) in quanto effettivamente i limiti imposti dall'uso del contante all'epoca dei fatti (2006/2007 e 2008/09) erano di Euro 12500 ridotti, oggi, ad € 1000".

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto affermato nella relazione del collaboratore della Procura Federale, non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile.

Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così come richiesto da quest'ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 17 aprile 2013.

VERTENZA: all. Sergio LA CAVA / A.S.D. BATTIPAGLIESE CALCIO

(88/12)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 27 gennaio 2012 il legale dell'allenatore signor Sergio La Cava ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società ASD Battipagliese Calcio partecipante al campionato di serie D nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso si precisa che con l'allegata scrittura privata, peraltro priva di data, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Sergio La Cava un premio di tesseramento, di € 14.000,00 (quattordicimila/00) da corrispondersi, in quattro rate e più precisamente tre da € 4.000,00 il giorno 20 dei mesi di settembre ottobre e novembre ed una di € 2.000,00 il 1° dicembre 2011.

Con il reclamo in esame, si chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Battipagliese Calcio che venga corrisposto all'allenatore l'intero importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto pattuito nell'accordo economico.

Il ricorso in argomento non è stato sottoscritto anche dall'allenatore così come previsto e pertanto deve essere considerato inammissibile non essendo possibile riconoscere, da questo Collegio, l'istituto della rappresentanza processuale sulla base di una precedente delibera della Corte Federale.

In data 14 maggio 2012 è stato riproposto un nuovo ricorso, sostanzialmente identico al precedente, questa volta però debitamente sottoscritto anche dall'allenatore signor Sergio La Cava.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 20 giugno 2012, ricevuta rispettivamente dalla società ASD Battipagliese Calcio il 30 giugno e dall'allenatore il 26 giugno successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

La ASD Battipagliese Calcio, con raccomandata del 7 luglio 2012 contro deduceva sostenendo di non dovere nulla all'allenatore in quanto lo stesso aveva percepito € 2.000,00 (duemila/00) all'atto della sottoscrizione dell'accordo e che poi in data 1° dicembre 2011 si era dimesso verbalmente come risulta da copiosi articoli di giornale allegati alle controdeduzioni. La società allega altresì un accordo economico diverso da quello presentato dall'allenatore considerato che lo stesso porta la data del 1° dicembre 2011, mentre quello presentato dal ricorrente è privo di data; inoltre il premio di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) viene suddiviso in sette rate da € 2.000,00 con scadenze il 20 dei mesi di novembre, dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012 e non in quattro rate come invece indicato nell'altro documento prodotto dal ricorrente.

Il signor Sergio La Cava, con raccomandata del 12 luglio 2012 contro deduce a sua volta confermando quanto asserito e richiesto nel ricorso affermando:

- a) di aver sottoscritto un unico accordo che corrisponde a quello da lui allegato al ricorso e che di conseguenza quello presentato dalla ASD Battipagliese Calcio rappresenta un falso;
- b) di aver ricoperto l'incarico di allenatore dal 1° agosto 2011 al 1° dicembre 2011;
- c) di non aver mai ricevuto € 2.000,00 così come affermato dalla società;
- d) che in ogni caso lui ha diritto alle rate ricomprese tra il 1° agosto 2011 ed il 1° dicembre 2011, ammontanti ad € 14.000,00 (quattordicimila/00).

A tale riguardo si può osservare che con quanto affermato al precedente punto d) l'allenatore conferma indirettamente di aver rassegnato le proprie dimissioni in data 1° dicembre 2011 e che in tale data erano già scadute tutte le rate previste dall'accordo economico nella versione da lui prodotta.

Con raccomandata del 19 luglio 2012 la ASD Battipagliese Calcio contro deduce a sua volta facendo notare che in un accordo economico la rateizzazione di quanto concordato, per consuetudine viene distribuita "in tutto l'arco del campionato e non in tre mesi". L'unico accordo realmente sottoscritto è quello presentato dalla società stessa e pertanto richiede formalmente l'invio dell'intero carteggio alla Procura Federale per "gli adempimenti più opportuni".

Espressamente richiesto dal Segretario di questo Collegio Arbitrale, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, in data 26 settembre 2012, ha comunicato che presso di loro non risulta depositato alcun accordo economico intercorso tra la ASD Battipagliese Calcio ed il sig. Sergio La Cava relativo alla stagione sportiva 2011/2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerata la gravità e la contraddittorietà dei fatti denunciati da ambedue le parti, la specifica richiesta formulata in tal senso dalla società ASD Battipagliese Calcio, nonché il mancato deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale da parte dell'allenatore signor Sergio La Cava, ritiene necessario trasmettere, per il tramite del proprio Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Federale della FIGC con lettera del 3 aprile 2013, Prot. 6176/524 ha disposto la trasmissione della relazione redatta dal proprio collaboratore in merito all'incarico ricevuto di effettuare un accertamento in ordine alla validità di uno dei due differenti accordi economici prodotti dalle parti peraltro non depositati presso il Dipartimento Interregionale della Serie D come invece è previsto dalla normativa vigente.

Dall'esame del documento in questione si evince che il collaboratore ha acquisito la relativa documentazione ed ha effettuato l'audizione dell'allenatore sig. Sergio La Cava, che ha confermato in toto quanto asserito nel ricorso introduttivo, e non ha potuto ascoltare l'ex presidente della ASD Battipagliese Calcio, sig. Cosimo Amoddio in quanto, anche se regolarmente convocato, non si è presentato né ha fornito alcuna comunicazione a giustificazione della sua mancata comparizione.

A conclusione della propria attività il collaboratore della Procura Federale ha redatto la predetta relazione in cui precisa che la circostanza emersa è "il mancato deposito di tale accordo presso la Divisione di competenza, sia da parte della società e, poi, da parte dell'interessato". Espone infine che "a causa della mancata comparizione del sig. AMODDIO Cosimo, già Presidente della ASD Battipagliese, non è stato possibile accertare cosa fosse accaduto in sede di stipula dell'accordo economico intercorso tra il sig. LA CAVA e la società Battipagliese né le ragioni della mancata registrazione dello stesso presso gli Organi Federali preposti".

Il Collegio Arbitrale:

- A. esaminata la documentazione a suo tempo pervenuta;
- B. tenuto conto della relazione del collaboratore della Procura Federale, dove, tra l'altro si evidenzia la mancata comparizione dell'ex presidente della società ASD Battipagliese Calcio sig. Cosimo Amoddio;
- C. rilevato che:
 - non sembra plausibile che l'accordo economico prodotto dall'allenatore, peraltro privo della data di sottoscrizione e con decorrenza 1° agosto 2011, possa aver previsto, per un importo di quattordicimila euro, solo quattro rate con dei pagamenti così ravvicinati e più precisamente il 20 settembre, il 20 ottobre, il 20 novembre ed il 1° dicembre 2011. Quest'ultima scadenza, per una fortunata coincidenza, corrisponde alla data in cui il sig. La Cava ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore;
 - non sembra altresì verosimile che sempre il 1° dicembre 2011, giorno delle citate dimissioni dell'allenatore, la società ASD Battipagliese Calcio abbia sottoscritto con quest'ultimo un

accordo economico sempre di quattordicimila euro, ma che prevede sette rate scadenti il giorno 20 dei mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2012;

- D. considerato che il mancato deposito dell'accordo economico presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, oltre a comportare una grave inadempienza della normativa vigente, rende impossibile individuare quale dei due accordi economici prodotti dalle parti debba essere ritenuto valido e che detto deposito era un'incombenza esclusiva dell'allenatore sig. Sergio La Cava;

non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio rigetta il ricorso.

La presente delibera è inappellabile.

Decide altresì che la Segreteria del Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, così come richiesto dalla stessa, le trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda in particolare per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previste dall'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche alla luce della violazione commessa dall'allenatore, sig. Sergio La Cava che non ha provveduto a depositare, nei termini prescritti, presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, l'accordo economico da lui sottoscritto.

VERTENZA:all.Maurizio COPPOLA / SSD CALCIO ZAGAROLO

(52/23)

ARBITRI:sigg.Sebastiano SCARFATO e Ivano CORRADA

L'allenatore Maurizio COPPOLA in data 11 ottobre 2012,adiva questo Collegio affinché fosse riconosciuto un suo credito nei riguardi della SSD CALCIO ZAGAROLO,relativamente alla stagione sportiva 2011/12.

Il Collegio,rilevato che,nonostante i solleciti,il signor COPPOLA non ha mai dimostrato di aver informato la controparte dell'instaurazione della vertenza,atto assolutamente indispensabile per la costituzione in giudizio della parte convenuta,che non si è mai costituita,

PQM

delibera l'archiviazione della richiesta dell'allenatore Maurizio COPPOLA.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA: all. Felice RUSSO / ACF TORINO

(55/23)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Angelo AGUS

L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Felice Russo, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la Società Torino Calcio Femminile, militante nel campionato di Serie A femminile, nella stagione 2011/2012.

Ha pattuito un compenso annuo di € 12.000,00 da pagarsi in un'unica soluzione o, in alternativa, in dieci rate di € 1.200, netti.

L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 9.600,00 come da accordo sottoscritto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria della somma.

L'accordo stipulato prevedeva un rimborso mensile netto di 1.200,00 cadauno.

La società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto due volte.

La stessa riconosce di dovere i rimborsi di novembre, dicembre e gennaio per complessivi € 3.600,00. Per i restanti rimborsi sostiene che l'allenatore, a decorrere dal mese di febbraio 2012, d'accordo con le componenti la squadra, decideva unilateralmente di ridurre il numero delle sedute di allenamento settimanale, riducendole da n. 4 a n. 2, al fine di conseguire una riduzione di spesa.

La stessa società comunicava, inoltre, in data 15. 05. 2012 la cessazione di ogni attività.

Pertanto è d'accordo a corrispondere € 2.100,00 pari al 50% del rimborso di € 1.200,00 mensili dal febbraio alla metà di maggio.

La società ha prodotto dichiarazioni di due dirigenti che sottoscrivono l'avvenuta riduzione del numero degli allenamenti a decorrere dal febbraio 2012 e la comunicazione di cessazione di ogni attività a decorrere dal 15.05.2012.

La società in data 01.11.2012 ha chiesto alla Procura Federale di accertare eventuali violazioni poste in essere dall'allenatore Russo (giorno della trasferta della squadra a Brescia), affermando che lo stesso aveva contestato, insieme ad altre tre giocatrici, il mezzo di trasporto noleggiato per raggiungere la sede dell'incontro di calcio.

La Segreteria del Collegio ha chiesto in data 08.01.2013 alla Procura Federale notizie della vertenza.

La Procura Federale ha risposto in data 10.01.2013, comunicando l'archiviazione diretta del fascicolo.

Il ricorrente non ha contro dedotto, né in particolare ha contestato la riduzione dell'attività a lui affidata

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; precisa quanto segue:

la società Torino Calcio Femminile riconosce quanto dovuto in base all'accordo sottoscritto in data 20.09.2011 e regolarmente depositato, salvo chiedere una decurtazione (pari al 50%) del compenso pattuito per i mesi in cui gli allenamenti sono stati ridotti.

Tale proposta appare condivisibile per la definizione della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società Torino Calcio Femminile di corrispondere per intero le mensilità di novembre, dicembre e gennaio pari ad € 3.600,00 e di corrispondere al 50% l'importo dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, sino al 15, pari ad € 2.100,00, per totale complessivo di € 5.700,00.

Si liquidano interessi equitativamente calcolati in € 214,00 per un totale complessivo dovuto di € 5.914,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Joachim SPINA / A.S.D. SULMONA CALCIO 1921

(77/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Ivano CORRADA

Con ricorso del 4/12/2012 l'allenatore di Base "UEFA B" Joachim SPINA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché provveda ad attivare l'ingiunzione del pagamento di € 12.000,00 da parte della A.S.D. SULMONA CALCIO 1921.

Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 8/08/2011 con il legale rappresentante della società A.S.D. Sulmona Calcio 1921, da cui si evince che lo stesso si era impegnato a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in dieci rate mensile aventi scadenze al 20 di ogni mese, a partire da settembre 2011 e fino a giugno 2012, tutte di € 750,00 cadauna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.

Il ricorrente, ha, altresì, allegato una raccomandata a/r, datata 11/07/2012, sottoscritta unitamente al suo legale, indirizzata alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 ed alla Federazione Regionale, con la quale ha richiesto il pagamento del suo credito in forza dell'accordo sottoscritto in data 8/08/2011, copia di richiesta emissione Tessera da Tecnico, stagione sportiva 2011/2012, debitamente sottoscritta dalle parti, copia della comunicazione di esonero dall'incarico ricevuto, recante la data del 18/04/2012, nonché copie di ricevute di pagamento autostradali con l'indicazione di spese di viaggi sostenuti.

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto è stato depositato presso i loro Uffici in data 23/08/2011 e riferito alla stagione sportiva 2011/2012.

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 28/01/2013, ha invitato la società A.S.D. Sulmona Calcio 1921 a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.

La società convenuta, con raccomandata del 22/02/2013, ha contro dedotto contestando la richiesta avanzata dal ricorrente di € 12.000,00 ed a dimostrazione di ciò ha allegato alcune ricevute di pagamento atte a dimostrare la corresponsione di € 6.800,00 a fronte dei 7.500,00 pattuiti, pertanto, l'allenatore dovrà ancora percepire solo € 700,00, di cui si rende disponibile alla corresponsione.

Relativamente alla richiesta avanza dal ricorrente per il pagamento del rimborso chilometrico la convenuta ha sostenuto che al sig. Spina fu concesso l'utilizzo di un appartamento in Sulmona e che dall'estratto conto prodotto dallo stesso si evince che non ha viaggiato quattro volte alla settimana dal suo domicilio di Pescina al campo di calcio di Sulmona, ciò a dimostrazione che lo stesso non ha sostenute le spese richieste.

La convenuta, ancora, ha evidenziato che lo stesso è stato esonero in quanto dal 28/02/2012 non si è più presentato agli allenamenti né alle partite ufficiali, costringendo la società ad affidare la conduzione tecnica della squadra ad altro allenatore.

Vengono allegate, infine, numero cinque ricevute di pagamento, a firma del sig. Spina Joachim, per un totale di € 6.800,00 di cui quella datata 16/09/2011 è priva della copia di assegno intestato al sig. Spina.

Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente è da accogliere parzialmente.

Il contratto depositato per la stagione sportiva 2011/2012, regolarmente sottoscritto dalle parti, ha previsto la corresponsione al ricorrente la somma di € 7.500,00 per lo svolgimento dell'attività di allenatore della società Sulmona Calcio 1921, ed avendo la società convenuta dato dimostrazione della corresponsione della somma di € 6.800,00 al ricorrente deve ancora versargli € 700,00, oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati.

Nessuna somma può essere riconosciuta all'allenatore per le richieste spese di viaggi sostenuti non avendo lo stesso fornito a questo Collegio Arbitrale una dettagliata descrizione dei giorni in cui ha svolto l'attività di allenatore essendosi invece limitato al solo invio di ricevute di alcuni pedaggi autostradali.

Pertanto, al ricorrente spettano € 700,00, a saldo del premio di tesseramento per l'attività di allenatore con la A.S.D. Sulmona Calcio 1921, riferito alla stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 11,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 711,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di corrispondere all'allenatore Spina Joachim l'importo di € 700,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 11,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 711,00.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Giuseppe GIOVINAZZO / U.S. PALMESE

(78/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS

Con ricorso del 3 dicembre 2012 l'allenatore dilettante sig. Giuseppe Giovinazzo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della U.S. Palmese partecipante al campionato di Eccellenza della regione Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 30 settembre 2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) in sette rate di € 1.000,00 (mille/00) le prime sei ed di € 1.500,00 (millecinquecento/00) l'ultima ciascuna con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012.

Con il reclamo in esame, il signor Giovinazzo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Palmese di corrispondergli l'importo di 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per il residuo del premio di tesseramento concordato e non percepito, richiede inoltre € 1.713,60 (millesettecentotredici/60) per le spese di indennità chilometrica da lui sostenute durante il periodo da ottobre 2011 ad aprile 2012, spese per le quali fornisce un dettagliato ed esaustivo calcolo infine sulle predette somme domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 22 marzo successivo ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 1° ottobre 2011 di cui fornisce una copia.

La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 30 gennaio 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perché detta comunicazione scritta non è stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio è stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza – al mittente 9/3/13".

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la mancata consegna della raccomandata alla U.S. Palmese dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore signor Giuseppe Giovinazzo ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Palmese di corrispondere all'allenatore signor Giuseppe Giovinazzo la somma di € 9.323,60 (novemilatrecentoventitre/60) così determinata: quanto ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, quanto ad € 1.713,60 (millesettecentotredici/60) per le spese di indennità chilometrica ed € 110,00 (centodieci/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Alessandro RADOLLI / ASD ISM GRADISCA

(79/23)

ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI

Con ricorso del 5 dicembre 2012 l'allenatore di base signor Alessandro Radolli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore delle squadre Esordienti e Primi Calci della società A.S.D. ISM Gradisca del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia nella stagione sportiva 2011/2012.

Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 14 giugno 2011, la suindicata Società si era impegnata a riconoscergli "per le due prestazioni un rimborso spese totale di 7.500 euro annui, da ricevere in 10 rate mensili di 750 euro a partire dal 15 settembre 2011 per finire il 15 giugno 2012".

Con il reclamo in esame, il signor Radolli chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. ISM Gradisca di corrispondergli l'importo di € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) avendo la società provveduto a versargli solo le prime tre rate pari ad € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00) di quanto previsto dal contratto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora.

Il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 marzo successivo, ha segnalato che “l’ultimo tesseramento del suddetto allenatore, risale alla Stagione Sportiva 2008/2009”.

Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 gennaio 2013, ricevute dalla società A.S.D. ISM Gradisca e dall’allenatore il 6 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:

- la generica definizione di “rimborso spese totale” dell’accordo sottoscritto dalle parti, possa e debba essere considerato analogo se non uguale ad un premio di tesseramento annuale;
- la società A.S.D. ISM Gradisca nulla ha ritenuto di contro dedurre;
- l’importo previsto dal contratto in argomento è superiore al massimale previsto per gli allenatori delle squadre minori, che per la stagione sportiva 2011/2012 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00);

ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e

P.Q.M.

il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della A.S.D. ISM Gradisca di corrispondere all’allenatore signor Alessandro Radolli la somma di € 759,00 (settecentocinquantanove/00) così determinata: quanto ad € 750,00 (settecentocinquanta/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 ed € 9,00 (nove/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nel contratto un massimale nettamente superiore a quello stabilito dalle norme.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.

VERTENZA:all. Alessandro BERTONI / ACR MESSINA

(80/23)

ARBITRI:sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL’AGLIO

L’allenatore dilettante Alessandro Bertoni, in data 6 dicembre u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l’obbligo per l’ACR Messina di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell’accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA: all. Stefano FRANCIOSA / CALCIO LECCO 1912 S.p.A.

(81/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI

Con ricorso del 12/12/2012 l'allenatore professionista "UEFA A" Stefano FRANCIOSA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché provveda ad attivare l'ingiunzione del pagamento di € 25.000,00, da parte della Società CALCIO LECCO 1912 S.p.A., oltre agli interessi legali, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo.

Il ricorrente al ricorso ha allegato copia della scrittura privata, sottoscritta in data 20/08/2012, con il legale rappresentante della società Calcio Lecco 1912, da cui si evince che la stessa si era impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, organizzata dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di €. 25.000,00, da pagarsi in dieci rate mensile aventi scadenze al 10 di ogni mese a partire da settembre 2012 e fino a giugno 2013, tutte di € 2.500,00 cadauna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.

Il ricorrente, ha, altresì, allegato copia di Diploma Uefa A della "The Irish Football Association", copia della comunicazione spedita in data 1/09/2012, dalla Segreteria della "Calcio Lecco 1912 S.p.A., con la quale nel comunicargli che "il suo nominativo non figurava tra i tesserati della società, lo esoneravano dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa con la stessa, fino a nuova comunicazione".

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che presso i loro Uffici sono stati depositati il 22/08/2012 due contratti per la stagione sportiva 2011/2012, di cui allega copia, uno del 20/08/2012 per € 25.000,00 ed di un'altro, privo data, di € 10.000,00 recante la firma dell'allenatore e con il solo timbro della società Calcio Lecco S.p.A. 1912, infine, copia di comunicazione a mezzo fax, indirizzata alla F.I.G.C., a firma del ricorrente in cui comunica che il contratto contenete la cifra di € 25.000,00 sostituisce quello contenente l'importo di € 10.000,00.

Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 30/01/2013, ha invitato la società Calcio Lecco S.p.A. 1912 a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare alle stesse.

La società convenuta, con fax del 12/02/2013, ha contro dedotto fornendo una cronistoria di fatti societari che hanno visto, nei primi giorni di luglio 2012, la società Calcio Lecco 1912 passare, per il 79%, dalla Invernizzi S.p.A. al sig. Giuseppe Calà il quale, dopo aver illuso la tifoseria con promesse di grandi ambiziosi traguardi da raggiungere, retrocesse le quote societarie alla precedente proprietà.

Successivamente, le funzioni di Amministratore Unico di Calcio Lecco 1912 S.p.A. furono assunte dal Rag. Paolo Cesana, già inserito nell'organigramma della società ed attuale legale rappresentante della stessa, il quale ha rappresentato la nullità del contratto sottoscritto dal ricorrente il 20/08/2012 poiché già prima della sottoscrizione del contratto era a conoscenza che il Calà avrebbe abbandonato la società.

Vengono allegati copie di articoli di giornali riportanti il passaggio societario al Calà, dei suoi brevi trascorsi nella società Salernitana Calcio, nonché alcune dichiarazioni dell'allenatore Franciosa.

La società, infine, ha chiesto a questo Collegio Arbitrale:

- 1- in via pregiudiziale di rigettare le richieste del sig. Franciosa Stefano perché non sussiste giurisdizione e/o la sua competenza a conoscere e a decidere nel merito delle stesse;
- 2- nel merito, in via principale, di rigettare le richieste del sopracitato ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- 3- nel merito, in via gradata, nella ipotesi di soccombenza di disporre per il pagamento non già in unica soluzione ma bensì come indicato in contratto, cioè con le scadenze mensili, come specificato nell'accordo del 22/08/2012;
- 4- in via istruttoria e senza ammissione dell'inversione dell'onere della prova, accertare presso gli Organi Federali se l'allenatore Franciosa Stefano sia stato o meno tesserato per la stagione sportiva 2012/2013.

Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.

Il Dipartimento Interregionale ha dato a questo Collegio Arbitrale la prova dell'esistenza di due contratti depositati, uno regolarmente sottoscritto dalle parti il 22/08/2012, indicante la cifra di € 25.000,00 come premio di tesseramento, da corrispondere all'allenatore Franciosa Stefano per la stagione sportiva 2012/2013, un altro, senza data, sottoscritto dal solo sopra citato allenatore e recante solo il timbro della società Calcio Lecco 1912 S.p.A.

Il contratto sottoscritto dalle sopracitate parti in data 22/08/2012 deve intendersi regolare e la nuova società subentrata a quella precedente deve accettarlo ed onorarlo.

Da controllo effettuato dal Collegio Arbitrale presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. è emerso che l'allenatore Franciosa Stefano è stato tesserato, per la stagione sportiva 2012/2013, con la società Calcio Lecco 1912 S.p.A.

Pertanto, al ricorrente vanno riconosciuti € 25.000,00 per ratei scaduti alla data del ricorso, dicembre 2012, per premio di tesseramento concordati con società Calcio Lecco 1912 S.p.A. per l'attività di allenatore, stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 340,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 25.340,00.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla società Calcio Lecco 1912 S.p.A. di corrispondere all'allenatore sig. Franciosa Stefano l'importo di € 25.000,00 a titolo di premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, riferito a tutto dicembre 2012, oltre ad € 340,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 25.340,00.

Nessun rimborso spetta per spese viaggi.

Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare.

Nulla è dovuto, infine, per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Lamberto FACCHINELLI / A.C.D. ROMANO

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI

L'allenatore di base Lamberto Facchinelli, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 26.10.2012 avverso l' A.C.D. Romano. Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 3.500,00 come da contratto sottoscritto oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto acconti per un importo di € 2.500,00.

Il Comitato Regionale Veneto della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto, previsto per un importo complessivo di € 6.000,00, è stato sottoscritto in data 25 luglio 2011 e reca la durata dall' 08.08.2011 al 30.06.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate per € 1.500,00 cadauna scadenti al 30 ottobre e 31 dicembre 2011 ed al 31 marzo e 30 maggio 2012.

L'A.C.D. Romano, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante Sig. Lamberto Facchinelli l'Associazione Calcio Dilettantistico Romano nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Facchinelli contro l'A.C.D. Romano, accoglie totalmente la stessa.

Fa obbligo all'Associazione Calcio Dilettantistico Romano di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 3.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012.

Sul tale importo vengono equitativamente calcolati € 133,00 per accessori.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso.

L'importo complessivo dovuto è pari ad € 3.633,00.

Tale importo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data di effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Sebastiano NERI / ACIREALE CALCIO 1946 srl

(83/23)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sergio FINCATTI

L'allenatore dilettante Sebastiano Neri, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 20.12.2012, tramite l' Avv. Giuseppina Neri , avverso l'Acireale Calcio 1946 srl di Acireale (CT). Nel ricorso chiede il pagamento di € 2.400,00 - come da contratto sottoscritto - oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.

Il Dipartimento Interregionale della L.N.D., interpellato dalla Segreteria del Collegio, ha comunicato che l'accordo economico tra le parti non è stato depositato.

Tale contratto, prodotto solo dal ricorrente, previsto per un importo complessivo di € 2.400,00, è senza data di sottoscrizione e senza durata. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in otto rate per € 300,00 ciascuna scadenti dal mese di ottobre 2011 al mese di maggio 2012.

L'Acireale Calcio 1946 s.r.l., ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto in data 06.02.2013 con le seguenti osservazioni e richieste:

- che il signor Sebastiano Neri non è mai stato tesserato dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 per la stagione sportiva 2011/2012;
- che il Dipartimento Interregionale confermava che il tecnico sig. Neri Sebastiano non risultava tesserato per la stagione 2011/2012;
- che il ricorso fosse dichiarato dal Collegio Arbitrale inammissibile e/o improcedibile in quanto viziato "ab origine" per carenza di sottoscrizione del ricorrente, non essendo sufficiente la sola firma del patrocinante legale, anche se munito di procura a margine; la mera sottoscrizione del mandato "ad litem", finanche in calce all'atto stesso, non avrebbe comunque sanato il superiore vizio;
- che, nel merito, il ricorso fosse rigettato per carenza di tesseramento con la Società per la stagione sportiva 2011/2012.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato che l'allenatore dilettante Sig. Sebastiano Neri non ha effettuato ulteriori deduzioni alle controdeduzioni della società; preso atto che le affermazioni della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. sono pienamente legittime.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Neri contro l'Acireale Calcio 1946 s.r.l., rigetta totalmente la stessa. Nel caso in esame trova applicazione il principio, come da costante giurisprudenza di questo Collegio, che gli atti relativi alle domande possono ritenersi ammissibili solo se sottoscritti in calce dallo stesso ricorrente; non è quindi sufficiente la sottoscrizione del solo difensore, ancorché munito di procura in tal senso; quindi lo stesso ricorso è da ritenersi inammissibile non essendo previsto innanzi a questa giurisdizione l'istituto della rappresentanza processuale, come già affermato con precedente delibera della Corte di Giustizia Federale. Ne consegue che la semplice apposizione della firma "ad litem", anche se in calce all'atto stesso, non sana tale inconveniente per cui il ricorso è da ritenersi comunque inammissibile.

La presente delibera è inappellabile.

VERTENZA:all.Luigi CASTIELLO / ASD GINNASTICA e CALCIO SORA

(84/23)

ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Angelo AGUS

Con ricorso del 29 dicembre 2012 l'allenatore professionista Luigi Castiello, iscritto nei ruoli della S.T.F. della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore responsabile della prima squadra della società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA, partecipante al Campionato di Serie "D" Interregionale Girone "G" ha adito questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto da parte della suddetta società il pagamento di € 22.000,00 quale premio di tesseramento per l'attività svolta a decorrere dal 05/12/2011 al 30/6/2012.

A sostegno del ricorso ha prodotto copia della scrittura privata regolarmente depositata redatta il 05/12/2011 con la quale la società resistente si impegnava a corrispondere al sig. Castiello la somma di € 22.000,00 da pagarsi in sette rate mensili di € 3.142,00 ciascuna scadenti alla fine di ogni mese. Con raccomandata del 30 gennaio 2013 il Segretario di questo Collegio chiedeva alla società resistente di produrre proprie controdeduzioni scritte ed alla controparte di ribattere con eventuali osservazioni.

Il Collegio esaminata la documentazione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA regolarmente invitata non ha presentato alcuna nota difensiva per controbattere alla richiesta del sig. Castiello.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale in accoglimento del ricorso fa obbligo alla società ASD GINNASTICA e CALCIO SORA di corrispondere all'allenatore Luigi

CASTIELLO la somma di € 22.000,00, oltre agli interessi di mora equitativamente calcolati pari ad € 217,00 per un totale di € 22.217,00

Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento del danno da svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno come da costante indirizzo di questo Collegio Arbitrale.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Francesco RUSCIANI / AC ARSENAL TREBISACCE

(87/23)

ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Mauro DALL'AGLIO

L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Francesco Rusciani, con ricorso presentato il 7/01/2013, dichiara di aver prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la Società A.C. Arsenal Trebisacce, militante nel campionato di 1^a categoria calabra girone A per la stagione 2011/2012.

Con scrittura privata redatta in data 18.08.2011, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di € 6.000,00 da pagarsi in sei rate di € 1.000, netti alla fine dei mesi di settembre, novembre, dicembre 2011 e gennaio, marzo ed aprile 2012.

L'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 2.500,00 come da accordo sottoscritto, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria della somma.

La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, ha controdedotto.

La stessa riconosce di aver rinegoziato l'accordo e di aver corrisposto all'allenatore € 1.000,00 con assegno incassato in data 21 ottobre 2011 e di aver pattuito otto rimborsi spese da € 625,00.

Esibisce le copie di n. sei rimborsi spese relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2011, gennaio, febbraio e marzo 2012. Il rimborso di marzo non è quietanzato dall'allenatore.

L'allenatore signor Francesco Rusciani ha controdedotto in data 28 febbraio 2013.

Lo stesso conferma di aver incassato l'assegno di € 1.000,00 e di avere percepito solo quattro rimborsi mensili per un totale di € 2.500,00.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; precisa quanto segue:

la società A.C. Arsenal Trebisacce ha documentato n. 5 rimborsi spese quietanzati dall'allenatore, mentre lo stesso dichiara di averne incassato solo quattro.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società A.C. Arsenal Trebisacce di corrispondere per intero i restanti tre rimborsi spese pari ad € 1.875,00.

Si liquidano interessi equitativamente calcolati in € 88,00 per un totale complessivo dovuto di € 1.963,00.

Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Gianni SIMONETTI / POL. D.CALDARI

(89/23)

ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Sebastiano SCARFATO

L'allenatore di base Gianni Simonetti, iscritto nei ruoli S.T.F. della F.I.G.C., ricorre in data 10.01.2013 avverso la Polisportiva Caldari di Ortona (CH). Nel ricorso chiede il residuo pagamento di € 6.000,00 come da contratto sottoscritto, il rimborso spese previsto al punto 2b) del contratto per € 3.330,00 oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Comunica di aver ricevuto solo un acconto nel mese di novembre 2011 per un importo di € 1.000,00.

Il Comitato Regionale Abruzzo della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito dell'accordo economico tra le parti.

Tale contratto è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2011 e reca la durata dal 27.10.2011 al 30.06.2012. Figura un premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate: le prime tre scadenti al 31 ottobre 2011, al 31 dicembre 2011 ed al 31 marzo 2012 per € 2.000,00 ciascuna ed infine l'ultima rata scadente il 31 maggio 2012 per € 1.000,00; il compenso globale annuo era previsto per un importo complessivo di € 7.000,00.

La Polisportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del Collegio, non ha contro dedotto.

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore dilettante sig. Gianni Simonetti la Pol. D. Caldari nulla ha ritenuto di controbattere; prende atto che la richiesta dell'istante è pienamente legittima.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore Simonetti contro la Polisportiva, accoglie parzialmente la stessa.

Fa obbligo alla Polisportiva D.Caldari di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.000,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012.

Sull'importo di € 6.000,00 vengono equitativamente calcolati € 228,00 per accessori.

Per quel che concerne il rimborso spese il Collegio ridetermina l'importo sulla base della effettiva distanza chilometrica tra i due indirizzi: Km 22,2 pari ad € 2.922,00.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla è dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. L'importo complessivo dovuto è pari ad € 9.150,00.

Tale importo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data di effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA :all. Marino LOMBARDO / ASD Unione Fincantieri Monfalcone

(90/23)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Roberto SANTANIELLO

Con ricorso del 10/01/2013 l'allenatore professionista Marino Lombardo, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore nella Società ASD Unione Fincantieri Monfalcone quale responsabile della squadra partecipante al campionato Allievi Regionali del Comitato Friuli Venezia Giulia, nella stagione 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1/07/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00), tale importo onnicomprensivo per l'incarico affidatogli viene suddiviso in dieci rate. L'allenatore evidenzia di essere stato esonerato in data 5/01/2013.

Con il presente reclamo in esame il sig. Lombardo, chiede a questo Collegio di far obbligo alla ASD Unione Fincantieri Monfalcone di corrispondergli la somma di euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00) quale residuo della cifra di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) pattuita nell'accordo, in quanto euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) li ha già percepiti. Inoltre chiede gli interessi di mora e il risanamento del danno derivante della svalutazione monetaria.

Il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del 20/03/2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico in data 1/10/2012.

Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13/02/2013, ricevute dalla Società il 20/02/2013 e dall'allenatore il 25/02/2013, ha invitato la Società a fornire la proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la ASD Unione Fincantieri Monfalcone nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Infatti tenuto conto che ormai la stagione sportiva si è conclusa e che le parti non hanno comunicato ulteriori pagamenti, può essere liquidato quanto richiesto dall'allenatore Lombardo, al quale va riconosciuta l'intera somma richiesta di € 6.050,00 comprensiva di interessi pari a € 100,00.

Tenendo altresì conto che l'allenatore ha dichiarato di avere incassato euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00), dovranno essergli riconosciuti euro 5.950,00 (cinquemilanovecentocinquanta/00) oltre euro 100,00 (cento/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati.

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD Unione Fincantieri Monfalcone di corrispondere all'allenatore sig. Marino Lombardo la somma complessiva di euro 6.050,00

(seimilacinquanta/00). Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Claudio CECCHINI / A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT

(91 /23)

ARBITRI: sigg. Sebastiano SCARFATO e Mario ROSSINI

Con ricorso depositato presso questo Collegio Arbitrale, l'allenatore Sig. Claudio Cecchini, assunto dalla A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, partecipante al campionato Nazionale Serie D, quale tecnico per la stagione 2011-2012, con decorrenza dal 16/02/2012, chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva di €. 3.000,00.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato la scrittura privata (accordo tra società ed allenatori dilettanti), regolarmente depositate presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, come da nota inoltrata a questo Collegio.

La A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, ritualmente invitata dalla Segreteria di Codesto Collegio, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento. Difatti, in ordine al premio di tesseramento, lo stesso trova fondamento nella esistenza del contratto-accordo economico e del suo deposito, entrambi documentalmente provati.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e delibera di fare obbligo alla A.S.D. PELLI SANTA CROCE SPORT, di pagare in favore del Sig. Cecchini Claudio, la somma di €. 3.000,00, quale premio di tesseramento, oltre interessi legali dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo.

La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Andrea PICCARRETA / A.S.D. CASTIADAS SOCIO CULTURALE

(93/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

Con ricorso dell'11/01/2013 l'allenatore di Base UEFA B Andrea PICCARRETTA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. CASTIADAS SOCIO CULTURALE il pagamento di €. 6.400,00, a saldo delle sue spettanze, per la stagione sportiva 2012/2013, € 320,00 per rimborso spese benzina per n. 6 trasferte, indennità chilometrica per viaggi periodo di preparazione precampionato trasferte per partite amichevoli e partite ufficiali sino all'esonero, oltre agli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante la svalutazione monetaria.

Il ricorrente ha, altresì, comunicato di aver percepito € 1.600,00, € 1.000,00 per il mese di settembre ed € 600,00 per il mese di ottobre e di essere stato esonerato dal Presidente sig. Padiglia Angelo, in data 11/12/2012.

Il ricorrente ha, ancora, allegato copia di scrittura privata, priva di data, sottoscritta con il legale rappresentante della società A.S.D. Castiadas Socio Culturale, da cui si evince che la stessa si era impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di €. 8.000,00, da pagarsi in unica soluzione oppure alle scadenze di otto rate mensile con scadenze il giorno 22 di ogni mese, a partire da settembre 2012 e fino ad aprile 2013, tutte di € 1.000,00 cadauna, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.

Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto è stato depositato presso i loro Uffici in data 19/12/2012.

Con raccomandata dell'11/02/2013, il Segretario del Collegio Arbitrale ha invitato la società A.S.D. Castiadas Socio Culturale a presentare, qualora lo ritenesse opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico a replicare alle stesse.

La società convenuta, per il tramite del Presidente pro-tempore sig. Giuseppe Onano, ha fatto pervenire osservazioni in ordine a quanto scritto dal ricorrente, in particolare, ha sostenuto che lo stesso ad inizio stagione si era accordato per svolgere le mansioni di responsabile della 1^a squadra senza percepire alcun rimborso, firmando un contratto a titolo gratuito considerato che era stato responsabile della 1^a squadra per quattro stagioni, contratto che venne inviato presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., unitamente alla lista di tesseramento in data 31/08/2012.

Inoltre, ha comunicato che all'epoca il legale rappresentante della società era il sig. Onano Giuseppe.

Successivamente, il 28/09/2012, durante una riunione del Direttivo Societario, anche in considerazione che il sig. Onano Saverio aveva manifestato la volontà di non ricoprire più la carica di Presidente, il sig. Padiglia Angelo venne nominato Presidente con ratifica del verbale presso il Comitato Regionale Sardegna il 28/09/2012.

Ancora, il 9/12/2012, dopo la gara con il Porto Corallo il ricorrente avrebbe confidato ad alcuni giocatori che quella sarebbe stata la sua ultima gara, confermando le sue dimissioni all'Unione Sarda, in data 12/12/2012.

Anche il sig. Padiglia Angelo, dopo la gara sopra citata, annunciò le sue dimissioni via facebook, che confermò a mezzo stampa, all'Unione Sarda, sempre il 12/12/2012.

Dopo un tentativo di mediazione da parte del sig. Onano Saverio con il tecnico e il Presidente Padiglia, non andato a buon fine e in considerazione che nei giorni successivi il tecnico non si presentò agli allenamenti, il giorno 13/12/2012, il direttivo societario decise di esonerarlo per assumere altro allenatore per dare alla squadra un regolare svolgimento degli allenamenti, inoltre, si decise di espellere dal direttivo della società, ai sensi dell'art. 12, comma B dello statuto sociale il Presidente sig. Padiglia.

Ancora, è stato comunicato che in società sorsero dubbi circa il contratto stipulato tra il ricorrente Piccarretta e il sig. Padiglia, protocollato presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N. D. il 19/12/2012, tenuto conto che il direttivo societario, riunitosi il 13/12/2012, decise l'espulsione dell'ex Presidente con valide motivazioni, sei giorni prima che il ricorrente Piccarretta depositasse il contratto a titolo oneroso, cosa che non fece all'atto del tesseramento.

Per quanto in narrativa la società ha chiesto che il ricorso presentato dall'allenatore ricorrente venga respinto.

Vengono allegati i verbali di nomina del Presidente Padiglia, verbale di riunione straordinaria, statuto della società, dimissioni di Padiglia, nonché quelle annunciate per tramite facebook.

L'allenatore, con raccomandata del 13/03/2013, ha prodotto osservazioni a quanto dedotto dalla società e più precisamente:

1- che nel mese di agosto 2012 contattato dal sig. Padiglia Angelo appena nominato Presidente pro-tempore della A.S.D. Castiadas Socio Culturale al posto del sig. Onano Saverio, dimissionario, in tale circostanza mi fu proposto la responsabilità della 1^a squadra, incarico che accettai volentieri anche perché ero in quella società da nove anni, firmando un contratto economico;

2 - che la posizione giuridica del Presidente in seno alla F.I.G.C. non lo ha mai interessato in quanto non competenza, mentre notò che tutti, stampa, dirigenti, calciatori e tifosi, parlavano del sig. Padiglia quale Presidente della società, a conferma di ciò notai che tutte le liste di trasferimento e tesseramento dei calciatori, nel mese di agosto e settembre, vennero firmate nella segreteria ed in mia presenza dal Presidente Padiglia;

3 - che l'attuale Presidente sig. Giuseppe Onano, non poteva conoscere gli accordi stipulati con la società in quanto nel mese di settembre aveva presentato le dimissioni da dirigente per poi dare il suo contributo solo per la scuola calcio, disinteressandosi delle vicende societarie;

4 - che le dimissioni del Presidente Padiglia su facebook non furono di mia conoscenza ma credo che furono fatte nelle sedi opportune, posso affermare di essere stato a conoscenza del problema in quanto mi aveva informato di pressione fatte da alcuni dirigenti e di persone estranee alla società. All'atto della consegna della lettera di esonero mi disse di essere dispiaciuto e che non poteva opporsi in quanto erano state decise a maggioranza. Mi consigliò, ancora, di non presentarmi all'allenamento del martedì successivo in quanto la seduta sarebbe stata condotta da un giocatore in attesa dell'assunzione del nuovo tecnico;

Tanto premesso chiede il pagamento del dovuto così come indicato il ricorso.

Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente è meritevole di parziale accoglimento.

Non spettano al ricorrente le spese di viaggio da lui invocate in quanto non documentate con la elencazione dei viaggi sostenuti e dei chilometri percorsi dalla sua residenza al campo di gioco della società dalla data dell'incarico ricevuto alla data dell'esonero.

Invece, non può essere accolta la tesi della convenuta circa un accordo sottoscritto a titolo gratuito avendo il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. dato comunicazione a questo Collegio Arbitrale dell'avvenuto deposito presso i loro Uffici di un accordo a titolo oneroso.

Pertanto, considerato che nella stagione sportiva 2012/2013, il premio tesseramento per i campionati di Promozione è stato fissato in € 7.000,00 per i campionati di Promozione ed avendo il ricorrente percepito già € 1.920,00, come dichiarato in ricorso (€ 1.000,00 per mese di settembre, € 600,00 in acconto mese di ottobre, € 320,00 per numero 6 viaggi) al ricorrente, a saldo delle sue spettanze, spettano ancora € 5.080,00, oltre ad € 50,00 per interessi equitativamente calcolati.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Castiadas Socio Culturale di corrispondere all'allenatore Piccarretta Andrea l'importo di € 5.080,00 a saldo del

premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, ed € 50,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.130,00.

Nulla è dovuto per le spese di viaggi, poiché non documentate.

Il Collegio decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle norme Federali.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA:all. Manolo LIBERATI / ASD CYNTHIA 1920

(95/23)

ARBITRI:sigg. Mario ROSSINI e Sebastiano SCARFATO

L'allenatore dilettante Manolo Liberati, in data 15 gennaio u.s., adiva questo Collegio perché deliberasse l'obbligo per l'ASD Cynthia 1920 di ovviare al mancato pagamento della somma stabilita nell'accordo economico stipulato con la predetta Società.

Nello svolgimento della fase istruttoria, l'allenatore faceva pervenire la manifestazione della sua volontà di interrompere la vertenza, avendo raggiunto un accordo con la stessa Società.

P.Q.M.

Il Collegio delibera la cessata materia del contendere.

VERTENZA : all. Gabriele LAZZERINI / Gsd ROSIGNANO Sei Rose

(96/23)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI

Con ricorso del 9/01/2013, l'allenatore dilettante sig. Gabriele Lazzerini, tramite il suo legale, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società, partecipante al campionato di Serie D nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 17/08/2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di euro 10.000,00 (diecimila)

da pagarsi in dieci rate mensili di euro 1.000,00 (mille/00) con scadenze dal 30/09/2012 al 30/06/2013. Inoltre, pattuiva il rimborso spese relativo all'art. 2b.

In data 24/10/2012, l'allenatore viene sollevato dall'incarico conferitogli.

All'atto della presentazione del ricorso, il sig. Lazzerini dichiara di aver ricevuto dalla Società euro 1.700,00 (millesettecento/00) a fronte delle mensilità scadute nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012, per un totale di euro 4.000,00 (quattromila/00), e di conseguenza vanta un credito di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) oltre a euro 3.210,48 (tremiladuecentodieci/48) relativi al rimborso dell'art. 2b debitamente calcolato e allegato.

Complessivamente l'allenatore, chiede euro 5.510,48 (cinquemilacinquecentodieci/48) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria fino al saldo. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 15/02/2013 ricevute dalle parti il 20/02/2013, ha invitato la Società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il 23/02/2013, la Società replicava alle richieste dell'Allenatore, sostenendo di avergli consegnato i seguenti titoli per complessivi euro 5.600,00 (cinquemila seicento/00) e si impegnava a produrne copia non appena gli verranno consegnati dall'istituto di credito

Data 5/10/2012 euro 1.700,00 assegno n° 3607827912-00 Banca Unicredit fil. Rosignano

euro 1.700,00 “ n° 3607827879-06 “ “ “ “

data 30/01/2012 euro 1.700,00 “ n° 3619576144-02 “ “ “ “

data 30/11/2012 euro 500,00 contanti

In più dichiara che l'allenatore è in procinto di ricevere un ulteriore pagamento di euro 1.700,00 (millesettecento/00) che verrà prodotto non appena perfezionato, in quanto è stato datato 28/02/2013 (assegno n° 3619576145-03 Banca Unicredit fil. Rosignano).

La Società, inoltre contesta il calcolo relativo al rimborso chilometrico (2B) evidenziando un errore di calcolo che correttamente viene calcolato in euro 2.358,72 (duemilatrecentocinquant'otto/72). Sulla base di quanto sopra esposto la Società chiede il rigetto della richiesta fatta dal sig. Lazzerini. Tramite il suo avvocato, l'allenatore controdeduceva alle motivazioni fornite dalla Società in data 5/03/2013, contestando in toto il contenuto in quanto infondato in fatto e in diritto, osserva e precisa quanto segue:

- l'unico titolo incassato è datato 5/10/2012 di euro 1.700,00, mentre l'altro assegno citato di euro 1.700,00 n° 3607827879-06, è stato restituito dall'istituto di credito negoziatore impagato (all.4)
- gli euro 500,00 in contanti, sono stati pagati in data successiva alla presentazione del presente procedimento, infatti i due assegni che la Società sostiene incassati da parte dell'allenatore, sono stati restituiti alla stessa in cambio di due assegni emessi dal vicepresidente Filucchi Mauro per complessivi euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), oltre ad euro 500,00 (cinquecento/00) in contanti come da dichiarazione rilasciata dal sig. Filucchi attestante la presa in consegna dei due titoli non pagati (allegati 5 e 6). Allo stato attuale, risulta quindi che il sig. Lazzerini ha incassato euro 2.300,00 (duemilatrecento/00), mentre in merito ai rimborsi riguardanti l'indennità chilometrica, modifica la propria richiesta, riconoscendo giusta la somma calcolata dalla controparte di euro 2.358,72 (duemilatrecentocinquant'otto/72).

Intanto sono venute a maturare le rate in scadenza al 31/01/2013 e al 28/02/2013 per complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per le quali il tecnico avanza precisa richiesta di versamento.

Alla luce di quanto espresso, a fronte della maturazione di n° 6 mensilità, del versamento parziale da parte della Società di euro 500,00 (cinquecento/00) e dell'individuazione della somma di euro 2.358,72 (duemilatrecentocinquantotto/72) riguardante l'art. 2b dell'accordo economico, si chiede che la Gsd Rosignano sei Rose venga condannata al pagamento in favore del sig. Lazzerini di euro 6.158,72 (seimilacentocinquant'otto/72).

Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27/03/2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico in data 17/08/2012.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la Gsd Rosignano Sei Rose, nulla ha ritenuto di controdedurre alle precisazioni fornite dall'allenatore tramite il suo legale il 5/03/2013, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

IL Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo alla Gsd Rosignano Sei Rose di corrispondere all'allenatore sig. Gabriele Lazzerini la somma di euro 6158,72 (seimilacentocinquantesette/72). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA :all. Patric PANUCCI / ASD IMPERIA

(97/23)

ARBITRI:sigg. Ivano CORRADA e Domenico CARRETTA

Con ricorso del 07 gennaio 2013 l'allenatore dilettante Panucci Patric regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC assunto dalla Società in qualità di allenatore in seconda della prima squadra ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla ASD IMPERIA partecipante al Campionato Serie D girone A di pagargli la somma di € 7500 a saldo del premio di tesseramento oltre gli interessi di mora e alla svalutazione monetaria.

Asserisce che a fronte di accordo stipulato il 15-08-2011 (ma non depositato) la ASD IMPERIA non ha effettuato il pagamento delle 10 rate di € 750 scadute.

La ASD IMPERIA invitata da questo Collegio il giorno 13-02-2013 con raccomandata A/R ha controdedotto adducendo che il PATRIC non avrebbe notiziato la società del reclamo e che non risulta esserci un contratto in quanto non depositato, pertanto chiede la reiezione delle pretese avanzate dall'allenatore. Il Dipartimento Interregionale su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale il giorno 27 marzo 2013 comunicava che il contratto in oggetto non era stato depositato. Da un esame delle carte prodotte dall'allenatore risulta che alla ASD IMPERIA sia stato inviato il reclamo come si evince dalla ricevuta delle Poste Italiane in data 15-01-2013, per quanto riguarda il contratto copia risulta esserci e sottoscritto dalla società ma non depositato in quanto per l'allenatore in seconda non esiste l'obbligo. Pertanto questo Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall'allenatore e fa obbligo alla ASD IMPERIA di pagargli la somma di € 7500 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2011-2012 oltre gli interessi legali equativamente calcolati pari a €125 per un totale di € 7625. L'importo complessivo di € 7625 andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo al tasso legale. Nulla è dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione

monetaria in difetto di prova del relativo danno economico come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle nuove disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all.Maurizio CADDEO / CUS CAGLIARI ASD

(99/23)

ARBITRI: sigg.Sergio FINCATTI e Roberto SANTANIELLO

L'allenatore dilettante Maurizio CADDEO, in data 9 gennaio 2013, ha presentato un ricorso nei confronti del CUS CAGLIARI ASD, con il quale richiede il pagamento di quanto concordato originariamente, con l'accordo economico stipulato con la predetta società in data 24 settembre 2010 e relativo alla stagione sportiva 2010/2011.

Va preliminarmente osservato, e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non è stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato il 9 gennaio 2013 e relativo a controversia inerente la stagione 2010/2011, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2012. E ciò come è noto, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del C.G.S.

Il ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza del termine della stagione sportiva successiva.

La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione.

La presente decisione è inappellabile.

VERTENZA : all. Augusto RASORI / USD 1913 SEREGNO CALCIO srl

(100/29)

ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

Con ricorso del 19/01/2013 l'allenatore di base Augusto Rasori, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda, presso la USD Seregno Calcio Srl, partecipante al campionato di serie D per la stagione calcistica 2011/2012.

Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 24/08/2011, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di euro 7.500,00 (settemila-cinquecento/00), suddiviso in dieci ratei di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) con scadenze mensili dal 31/08/2011 al 31/05/2012.

Con il ricorso in esame il sig. Rasori, chiede a questo Collegio di far obbligo alla USD Seregno Calcio srl di corrispondergli il residuo importo di euro 950,00 (novecentocinquanta/00) non avendo la Società provveduto a saldare quanto dovutogli ai sensi di quanto previsto dall'accordo economico del 24/08/2011, sulla predetta somma chiede gli interessi di mora che si andranno ad accumulare al risanamento del danno e alle spese accessorie.

Il Dipartimento Interregionale LND su richiesta del 20/03/2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 27/03/2013 ha comunicato che il deposito dell'accordo non era stato effettuato. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 13/02/2013, ricevuta dalla Società sopraccitata in data 22/02/2013, ha invitato la stessa a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.

Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresì che la USD 1913 Seregno Calcio srl nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento

P.Q.M.

il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della USD 1913 Seregno Calcio srl di corrispondere all'allenatore sig. Augusto Rasori la somma di euro 970,00 (novecentosettanta/00) così determinata euro 950,00 (novecentocinquanta/00) importo residuo del premio tesseramento pattuito ed euro 20,00 (venti/00) per gli interessi legali calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.

VERTENZA: all. Angelo GALFANO / U.S.D. NOTO

(101/23)

ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO

Con ricorso del 05/02/2013 l'avv. Marco Sabato, legale dell'allenatore professionista – 2^a cat Angelo Galfano, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C. che ha sottoscritto il ricorso, ha adito questo Collegio Arbitrale affinché faccia obbligo alla U.S.D. Noto al pagamento di € 6.900,00 a saldo dei ratei mensili maturati dal 30/09/2012 al 30/01/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino all'effettivo soddisfo. L'accordo economico sottoscritto tra le parti il 18/07/2012 e regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. il 27/08/2012 come da richiesta della Segreteria di questo Collegio, prevedeva un premio di tesseramento annuale di € 14.000,00 da pagarsi in 10 rate di € 1.400,00 con scadenza alla fine dei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2012 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013. Il tecnico assunto in qualità di responsabile della 1^a squadra, per la stagione sportiva 2012 / 2013

della U.S.D. Noto partecipante al campionato nazionale Serie D gir. I, è stato esonerato il 23/10/2012 come da lettera agli atti.

La Segreteria del Collegio Arbitrale con raccomandata del 25/03/2013 ha ritualmente invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Con raccomandata del 05/04/2013 l' U.S.D. Noto Calcio, a firma del vicepresidente Avv. Giovanni Monaca, chiedeva a questo Collegio l'inammissibilità del ricorso proposto dall'allenatore, perché nessun reclamo è stato inviato alla società né presso la sede legale C.da Zupparda a Noto, né presso l'indirizzo Via Don Milani, 4, sempre a Noto c/o il Sig. Consales Antonino, solo con la raccomandata del Collegio è venuta a conoscenza del reclamo proposto, ed in via subordinata si rimetta in termini il procedimento al fine di un regolare contraddittorio e diritto di difesa della stessa società. Con raccomandata del 10/04/2013 l'avv. Marco Sabato fa notare che le motivazioni addotte sono infondate e devono essere rigettate perché il ricorso del tecnico è stato regolarmente spedito presso la sede sociale della U.S.D. Noto, la quale, sebbene avesse ricevuto avviso della relativa raccomandata, non si è curata di ritirare la stessa presso il competente ufficio postale. La medesima raccomandata compiuto il termine di giacenza il 20/03/2013, veniva restituita al mittente come da copia allegata. Il tecnico ribadisce le proprie richieste e chiede che il Collegio faccia obbligo alla società al pagamento a proprio favore di € 6.900,00 per le rate mensili maturate dal 30/09/2012 a 30/01/2013 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti e visto che la società a queste ultime osservazioni nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Noto di corrispondere all'allenatore Angelo Galfano € 6.900,00 (seimilanovecento / 00) a saldo del periodo 30/09/2012 al 30/01/2013 per la stagione sportiva 2012 / 2013, oltre ad € 52,54 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 6.952,54 (seimilanovecentocinquantadue / 54) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.

Nulla è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.

VERTENZA: all. Mario SANNA / A.S.D. SERRAMANNA CALCIO

(103/23)

ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Roberto SANTANIELLO

Con ricorso del 7/02/2013 l'allenatore di Base UEFA B Mario SANNA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto da parte della A.S.D. SERRAMANNA CALCIO il pagamento dei ratei scaduti al 1° febbraio 2013 per complessivi € 3.200,00 oltre ad € 1.092,60 per rimborso spese viaggi, maturati fino alla data del suo esonero, oltre agli interessi di mora, a saldo della somma pattuita in contratto.

Il ricorrente chiede, inoltre, il pagamento di € 2.400,00, relativi ai restanti ratei indicati nell'accordo, qualora dovessero maturare nel corso del procedimento.

Nel ricorso il ricorrente nel precisare che, con regolare scrittura privata del sottoscrittore il 31/08/2012 con il legale rappresentante della società A.S.D. Serramanna Calcio, di cui ha allegato copia, la stessa si era impegnata a corrispondergli, per lo svolgimento dell'attività di allenatore della 1^a squadra, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. - F.I.G.C., un compenso annuo di € 6.500,00, da pagarsi in otto rate mensili aventi scadenze al 1° di ogni mese a partire da ottobre 2012 e fino a maggio 2013, tutte di € 800,00 ciascuna, tranne la prima di € 900,00, oltre al rimborso spese limitato all'importo dell'indennità chilometrica pari al 1/5 del costo della benzina moltiplicato per il numero dei chilometri tra la residenza e/o il domicilio dell'allenatore e il campo di gioco della società, nonché le spese autostradali debitamente documentate, per ciascuna presenza in occasioni di allenamenti partite amichevoli e ufficiali.

Il ricorrente, ha, altresì, comunicato e documentato:

- 1- di essere stato esonerato dal Presidente sig. Maccioni Enrico in data 26/10/2012 e di aver ricevuto solo € 900/00, a fronte di quanto pattuito;
- 2- di aver sostenuto spese per viaggi pari ad € 1.092,60
- 3- di aver comunicato, in data 27/10/2012, che a seguito dell'esonero dalla conduzione tecnica della squadra, di restare a disposizione della società fino al termine della stagione sportiva 2012/2013.

Il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo sottoscritto dalle parti in oggetto è stato depositato presso i loro Uffici in data 31/08/2012.

Il sig. Maccioni Enrico, presidente della società, convenuta, con raccomandata del 27/02/2013, in relazione alla vertenza avviata dall'allenatore Mario Sanna ha comunicato che il ricorrente oltre al primo rateo di €900,00 ha ricevuto, tramite raccomandata del 20/02/2013, di cui ha allegato copia, un assegno bancario di € 800,00 come secondo rateo fino all'esonero.

Inoltre, ha comunicato che i ratei mensili previsti in contratto sono comprensivi anche del rimborso spese viaggi e che il contratto in cui ciò fu sancito fu consegnato al sig. Sanna Mario dal segretario Cireddu Gianfranco per portarlo alla F.I.G.C. Regionale di Cagliari, pertanto, deve essere ritenuta nulla anche in forza dell'esonero, avvenuto il 26/10/2012, voluto solo ed esclusivamente dall'allenatore.

Infatti, l'esonero fu deciso visti i continui malumori e lamentele verificatesi tra l'allenatore Sanna e tutti i componenti della squadra e neanche l'incontro organizzato per chiarimenti, a cui presero parte, oltre ai dirigenti, tutti i componenti della squadra e l'allenatore riuscì a smussare le divergenze sorte, anzi successivamente l'armonia nello spogliatoio si ruppe ancor di più tanto che nella gara amichevole organizzata il 25/10/2012 a Villasor il ricorrente si presentò in ritardo al campo senza, peraltro, salutare i dirigenti presenti.

Il giorno 26/10/2012 l'allenatore fu convocato presso la sede della società per conoscere le motivazioni dei suoi comportamenti e nella circostanza gli fu chiesto di dimettersi e dopo aver compreso che ciò non si sarebbe avverato fu consegnata la comunicazione dell'esonero.

L'allenatore, nella replica a quanto sostenuto dalla della società, con raccomandata dell'8/03/2013, ha dichiarato di aver percepito l'importo di € 800,00 con assegno, a saldo del rateo scaduto il 1° novembre 2012, allegandone copia e, nel comunicare che le dichiarazioni fatte dalla società non son veritiere, ha dichiara di confermare quanto richiesto in precedenza, rigettando in toto l'assunto della società.

Inoltre, fa richiesta di pagamento del rateo maturati all'1 marzo 2013, oltre a quelli già richiesti in precedenza per un totale di € 4.292,60, oltre agli interessi di mora.

Il Collegio Arbitrale vista la documentazione in atti ritiene che il ricorso prodotto dal ricorrente è da accogliere parzialmente.

La società convenuta ha dato prova di aver versato al ricorrente Sanna Mario l'importo di € 1.700,00, (€ 900,00 relativo al primo rateo ed € 800,00 relativo al secondo rateo, come ammesso

anche dal ricorrente nella sua replica) e non già di solo € 900,00 come richiesto dal ricorrente nel ricorso del 7/02/2013.

Non possono essere accolte le tesi della società circa la non spettanza dell'importo pattuito con il contratto, pari ad € 6.500,00, oltre il rimborso spese di viaggi, all'allenatore Sanna per avvenuto esonero e che i comportamenti tenuti da questi nei confronti della società e squadra hanno portato all'allontanamento del ricorrente.

Infine, la richiesta avanzata dal ricorrente Sanna Mario con la raccomandata dell'8/03/2013, può essere accolta considerato che i ratei indicati in accordo alla data della decisione sono scaduti (ratei di marzo, aprile e maggio 2013, di € 800,00 cadauno, per un importo pari ad € 2.400,00).

Pertanto, al ricorrente spettano € 4.800,00 (ratei di dicembre 2012, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, € 1.092,60, per rimborso spese viaggio, oltre ad € 58,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.950,60.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. Serramanna Calcio di corrispondere all'allenatore Sanna Mario l'importo di € 4.800,00 a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, di € 1.092,60 per rimborso spese di viaggi ed € 58,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 5.950,60.

La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-

VERTENZA: all.Daniele PASQUAZI / FC FIDENE srl SSD

(104/23)

ARBITRI: sigg.Ivano CORRADA e Gianfranco RICCI

L'allenatore dilettante Daniele PASQUAZI, in data 8 febbraio 2013, ha presentato un ricorso nei confronti del FC FIDENE srl SSD, con il quale richiede il pagamento del residuo di quanto concordato originariamente, con gli accordi economici stipulati con la predetta società, relativi alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.

Va preliminarmente osservato, e ciò precluderà ogni inutile valutazione dei fatti nel merito, che la domanda non è stata tempestivamente proposta e che pertanto va dichiarata la prescrizione del diritto azionato. Il ricorso difatti, inoltrato l'8 febbraio 2013 e relativo a controversie inerenti le stagioni 2009/2010 e 2010/2011, supera il previsto termine perentorio del completamento della stagione successiva per la proposizione delle azioni inerenti le rivendicazioni ed i diritti di natura economica, che nella fattispecie corrisponde al 30 giugno 2011 per la stagione 2009/10 e 30 giugno 2012 per la stagione 2010/2011. E ciò come è noto, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del C.G.S.

Il ricorso andava pertanto proposto non oltre la scadenza dei termini di ciascuna stagione sportiva successiva.

La domanda pertanto, ai sensi della richiamata previsione normativa, va dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta e come tale prescritta.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore-, la dichiara inammissibile per intervenuta prescrizione.
La presente decisione è inappellabile.